

ACCORDO

Tra

**Il Governo della Repubblica Italiana rappresentato dal
Ministero Degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**

E

**Il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania rappresentato dal Ministero
dei Trasporti e delle Infrastrutture**

per la realizzazione del “PROGRAMMA”

“PROJECT FACILITY PER STUDI DI FATTIBILITA' E
PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO E STUDIO DI
IMPATTO AMBIENTALE NEL SETTORE DELLE
INFRASTRUTTURE”

PREMESSO

- Che il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo) e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania rappresentato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, entrambi d'ora in avanti definiti come “le Parti”, hanno concordato di sottoscrivere questo accordo (d'ora in avanti definito come “l'Accordo”);
- Che tra le iniziative programmate, il Protocollo di Cooperazione italo-albanese 2010-12 include una dotazione finanziaria (project facility) di 3 Milioni di Euro per studi di pre-fattibilità/fattibilità, progettazione di livello definitivo e Studio di Impatto Ambientale, di interventi volti al potenziamento della rete stradale albanese;
- Che a seguito delle negoziazioni con il Ministero dei Trasporti e Infrastrutture della Repubblica d'Albania, si è concordato di attivare il suddetto finanziamento di progettazione definitiva e Studio di Impatto Ambientale per:
 - la realizzazione del By Pass di Elbasan;
 - l'ampliamento dell'attuale strada che va da Milot a Shkoder;
 - la realizzazione del collegamento diretto da Vaqarr (periferia di Tirana) a Kavaje.
- Che dalle analisi di congruità tecnico-economica effettuate da questa UTL, per le tre iniziative sopra descritte e l'assistenza tecnica mediante personale italiano espatriato e personale albanese è risultata congrua la somma di 2.100.000,00 Euro.
- Che nella seduta del 8 giugno 2012 il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano, ha espresso parere

favorevole alla concessione di un credito d'aiuto di 2.100.000,00 Euro, per la progettazione definitiva e Studio di Impatto Ambientale per tre settori stradali:

- la realizzazione del By Pass di Elbasan;
- l'ampliamento dell'attuale strada che va da Milot a Shkoder;
- la realizzazione del collegamento diretto da Vaqarr (periferia di Tirana) a Kavaje,

Oltre che per attività di assistenza tecnica;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti contraenti concordano quanto segue:

ARTICOLO 1

CONTENUTIE DEFINIZIONI DELL'ACCORDO

- 1.1. L'Accordo è composto da 15 articoli e dai seguenti Allegati:
 - ALLEGATO 1 – Sintesi del PROGRAMMA
 - ALLEGATO 2 – Criteri di Eleggibilità, Clausole Etiche, Principi Generali dei Contratti
 - ALLEGATO 3 – Piano Finanziario
 - ALLEGATO 4 - Modalità d'esecuzione e di Gestione del Credito D'aiuto
- 1.2. Gli Allegati sopra menzionati sono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.
- 1.3. Le parole ed acronimi menzionati qui di seguito nel testo hanno il seguente significato:

ACCORDO	L'accordo attuale tra le Parti per l'attuazione del PROGRAMMA.
AMBASCIATA D'ITALIA	Ambasciata d'Italia a Tirana
CONVENZIONE FINANZIARIA	Accordo tra il Ministero delle Finanze Albanese ed il Gestore del Fondo Rotativo.
AT	Assistenza tecnica fornita nell'ambito del PROGRAMMA.
DONATORE	Governo Italiano.
GFR	Gestore del Fondo Rotativo: Istituto Finanziario italiano, che gestisce per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano i fondi del credito d'aiuto previsti nell'Accordo.
LINEA DI CREDITO	Il presente credito di aiuto per il finanziamento delle attività previste nel presente

	PROGRAMMA, regolato dalle clausole del presente ACCORDO.
LE PARTI	Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania rappresentato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
MAECI- DGCS	Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.
MTI	Ministero dei Trasporti e Infrastrutture dell'Albania.
MFA	Ministero delle Finanze Albanese.
PROGRAMMA	L'insieme degli interventi previsti e definiti nel presente Accordo.
SIA	Studio di Impatto Ambientale.
UTC	Unità Tecnica Centrale del MAECI - DGCS.
UTL	Unità Tecnica Locale dell'Ambasciata d'Italia a Tirana.

ARTICOLO 2

SCOPO DELL'ACCORDO

- 2.1. Il presente Accordo mira a disciplinare l'attuazione, la gestione e le responsabilità delle Parti per la messa in opera del PROGRAMMA denominato "*Project facility per studi di fattibilità, progettazione di livello definitivo e S.I.A. nel settore delle infrastrutture*", d'ora in avanti indicato come PROGRAMMA.
- 2.2. A tal fine l'Accordo sancisce l'impegno di entrambe le Parti al rispetto del PROGRAMMA, con particolare attenzione ai Termini e Condizioni per l'utilizzo del relativo credito.

ARTICOLO 3

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il PROGRAMMA, la cui sintesi è riportata nell'allegato 1, si propone di conseguire i seguenti obiettivi:

- l'obiettivo generale che è quello di contribuire a migliorare la viabilità lungo le direttrici nord-sud e est-ovest e rafforzare le potenzialità di sviluppo economico verso la direttrice Montenegro e nord Europa; nonché di contribuire all'intensificazione degli scambi commerciali con il Montenegro, tutta l'area balcanica e l'Europa.
- L'obiettivo specifico che è fornire al MTI tre studi di fattibilità e progettazione di livello "definitivo" e S.I.A., quindi appaltabile, per le seguenti tre opere infrastrutturali: i) il potenziamento dell'asse stradale diretto da Milot a Shkoder (Scutari), ii) la creazione del collegamento diretto da Vaqarr a Kavaje e iii) la creazione del By Pass di Elbasan.

ARTICOLO 4

IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal MAECI/DGCS, si impegna a finanziare il PROGRAMMA mettendo a disposizione un importo di 2.100.000,00 Euro a credito di aiuto che sarà reso disponibile presso il Gestore del Fondo Rotativo e sarà erogato come dettagliato negli Allegati 3 e 4.

ARTICOLO 5

IMPEGNI DEL GOVERNO ALBANESE

Il Governo albanese si impegna a:

- 5.1. garantire la realizzazione del PROGRAMMA in conformità all'Accordo. A tal fine sarà responsabile della supervisione delle attività e intraprenderà le azioni necessarie e gli impegni iniziali stabiliti nel quadro logico del PROGRAMMA, come indicato nell' Allegato 1 al presente Accordo.
- 5.2. mettere a disposizione le risorse finanziarie di competenza, pari a 420.000,00 Euro;
- 5.3. rendere operative tutte le azioni, attività ad atti formali indispensabili per la buona riuscita del PROGRAMMA;
- 5.4. fornire collaborazione al MAECI/DGCS per le attività di monitoraggio del programma, anche per l'accesso alla documentazione esistente;
- 5.5. rimborsare le somme ricevute a credito di aiuto, secondo i termini e le condizioni stabilite nell'articolo 8;
- 5.6. finanziare, successivamente alla progettazione definitiva e l'approvazione da parte degli Organi competenti, la costruzione dei tratti stradali in parola previsti dal PROGRAMMA;
- 5.7. A seguito dei risultati positivi dello studio di fattibilità, il Governo albanese si impegna ad attivare, successivamente alla progettazione definitiva e l'approvazione da parte degli Organi competenti, le necessarie procedure di

esproprio dei terreni che verranno definiti nei piani particellari di esproprio, previsti dal PROGRAMMA finanziato dall'Italia.

ARTICOLO 6

STRUTTURE DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

La struttura gestionale e le modalità di realizzazione del PROGRAMMA, come dettagliato negli Allegati 1 e 2, prevedono:

- 6.1. che il MTI, Ente esecutore del PROGRAMMA metterà a punto gli accordi necessari con gli enti competenti, firmerà i contratti richiesti e sarà responsabile per l'utilizzo dei fondi e del credito di aiuto secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Convenzione Finanziaria. Il MTI costituirà un Unità Tecnica che rimarrà operativa per tutta la durata del PROGRAMMA e sarà incaricata dell'esecuzione e gestione del PROGRAMMA garantendo il rispetto delle procedure definite nell'Accordo;
- 6.2. che il MFA, stipulerà la Convenzione Finanziaria;
- 6.3. che il MAECI/DGCS, assicurerà l'erogazione delle risorse finanziarie a credito, secondo le modalità previste dalla normativa italiana vigente, sinteticamente indicata nel presente Accordo. Il MAECI/DGCS, in collaborazione con il MTI, avrà inoltre il compito di monitorare l'andamento del PROGRAMMA. Il MAECI/DGCS opererà attraverso gli uffici competenti per l'espletamento dei propri compiti. In particolare, l'UTC del MAECI/DGCS e l'UTL, assicureranno tutte le funzioni di natura tecnica a supporto del PROGRAMMA;
- 6.4. che il Gestore del Fondo Rotativo, su istruzioni del MAECI/DGCS e del Ministero dell'Economia italiano, stipulerà con il MFA una Convenzione finanziaria che regolerà l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto. Nel quadro di detta Convenzione Finanziaria, il Gestore del Fondo Rotativo curerà l'imputazione dei singoli contratti per l'erogazione dei servizi attraverso i quali si realizzeranno le attività previste nel PROGRAMMA. Sarà inoltre cura del Gestore del Fondo Rotativo assicurare il pagamento dei corrispettivi contrattuali agli organismi realizzatori;
- 6.5. che l'Ambasciata/UTL a Tirana, assicurerà tutte le funzioni di natura tecnica necessarie ad assicurare il corretto andamento delle attività. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, l'Ambasciata/UTL assicurerà inoltre i necessari contatti con le controparti del PROGRAMMA, curando, tra altro, la ricezione e la trasmissione di tutta la documentazione ufficiale.

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'AIUTO E PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Sulla base delle procedure in vigore presso il MAECI/DGCS i passi principali da seguire, per l'utilizzo del fondo a credito di aiuto, sono i seguenti:

- 7.1. firma del presente Accordo di Progetto che riassume i contenuti della Proposta di Finanziamento, fissa gli impegni delle parti nella realizzazione dell'Intervento ed i rispettivi seguiti operativi;
- 7.2. emissione da parte del Ministero dell'Economia Italiano, su proposta del MAECI, di un decreto ministeriale che autorizza il gestore del credito, il Gestore del Fondo Rotativo, a negoziare e firmare la Convenzione Finanziaria con il MFA;
- 7.3. stipula della Convenzione Finanziaria tra il Gestore del Fondo Rotativo e il MFA e completamento, da parte albanese, di tutte le procedure necessarie all'entrata in vigore della convenzione finanziaria;
- 7.4. predisposizione dei documenti delle tre gare per l'affidamento dei servizi d'ingegneria (progettazione definitiva dei tre settori stradali) da parte del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture dell'Albania, mediante il supporto ed assistenza tecnica a valere sul credito di aiuto;
- 7.5. verifica di conformità della documentazione citata al punto 7.4 da parte MAECI/DGCS, ed in caso di esito positivo, lancio delle gare con simultanea pubblicazione dei Bandi in Italia (a carico del MAECI/DGCS) e in Albania;
- 7.6. valutazione delle offerte pervenute, da parte della Commissione di Gara, istituita dal Ministero dei Trasporti e Infrastrutture dell'Albania ed aggiudicazione, con clausola sospensiva, dell'appalto per i servizi di ingegneria;
- 7.7. verifica di conformità da parte del MAECI/DGCS, delle procedure di selezione seguite e dei contratti da stipulare e, in caso di esito positivo, stipula di ciascuno dei tre contratti di servizi da parte del Ministero competente dei Trasporti e Infrastrutture;
- 7.8. imputazione, da parte italiana, dei singoli contratti, man mano stipulati, sulla Convenzione Finanziaria.

L'aggiudicazione di servizi di ingegneria per la realizzazione del PROGRAMMA, verrà effettuata mediante espletamento di gare disciplinate dalle disposizioni contenute nel MANUALE DELLE PROCEDURE (PRAG adottato dalla Commissione Europea - versione 2014 con relativi Annessi riguardanti documenti di gara per servizi e forniture), salvo la parte riguardante le regole sulla nazionalità e l'origine, la quale verrà adattata alle specificità del credito di aiuto italiano: "Appalto di Servizi, nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi", nonché da quanto precisato in Allegato 2. Le spese in loco potranno essere effettuate fino ad un massimo del 35% dell'ammontare del credito.

ARTICOLO 8

CONDIZIONI FINANZIARIE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CREDITO DI AIUTO

Le risorse finanziarie per la realizzazione di tutte le attività previste nel PROGRAMMA ammontano complessivamente a 2.100.000,00 EURO, a credito di aiuto; il Governo albanese metterà a disposizione un importo aggiuntivo pari a 420.000,00 Euro, corrispondenti al 20% dell'importo dell'iniziativa, per la copertura dei costi per IVA e tasse, se dovute, secondo lo schema seguente.

Il credito di aiuto sarà erogato a condizioni finanziarie tali da prevedere un tasso di concessionalità (*grant element*) pari al 60% ed una percentuale di slegamento pari al 2% dell'importo complessivo.

I termini e le condizioni del credito di aiuto saranno:

- periodo di rimborso: 26 anni;
- periodo di garanzia (per il rimborso del credito): 16 anni;
- tasso di interesse dello 0% annuo;

Sulla base delle procedure in vigore presso il MAECI/DGCS il credito di aiuto sarà disponibile dopo l'esperimento di tre procedure di gare distinte, per i tre settori stradali così come descritti al precedente Art.3.

Sulla base della conseguente stipula dei contratti con le imprese aggiudicatrici, l'erogazione dei pagamenti per i servizi di ingegneria sarà effettuata dal Gestore del Fondo Rotativo direttamente alle imprese stesse per tranches secondo le modalità previste nel contratto, indicate nell'Allegato 4 Sezione III e di seguito riportate.

La modalità di erogazione delle *tranche* sarà la seguente:

- 20% dell'ammontare del contratto, all'approvazione da parte del MTI, del rapporto di avvio della progettazione;
- 30% dell'ammontare del contratto, all'approvazione da parte del MTI, del progetto preliminare;
- 30% dell'ammontare del contratto, all'approvazione da parte del MTI, del progetto definitivo e del piano grafico e descrittivo degli espropri;
- 20% dell'ammontare del contratto, all'approvazione da parte del MTI, della progettazione completa delle specifiche tecniche e dei capitolati, e dei documenti di gara per la realizzazione delle opere progettate.

L'ammontare delle somme previste per l'operatività dell'Unità Tecnica presso il MTI, per un importo complessivo pari a 150.000,00 Euro indicato alla voce Rif. 4a e 4b dell'Allegato 3, sarà erogata su richiesta del MTI al GFR in un'unica tranche successivamente alla entrata in vigore della Convenzione Finanziaria tra il MFA ed il GFR. Il MTI si impegna a inviare un rapporto al MAECI e al Gestore del Fondo Rotativo in merito all'utilizzo di tale somma e delle relative spese sostenute.

ARTICOLO 9

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Le Parti si impegnano a porre in atto quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del PROGRAMMA, e ad effettuare un monitoraggio ed un controllo continuo sull'uso dei fondi e su ogni altra condizione menzionata nell'Accordo. In particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi sarà periodicamente valutato in accordo allo schema degli indicatori contenuto nel quadro logico.

Per l'espletamento delle attività previste dall'Accordo, il MTI costituirà una Unità Tecnica composta da personale albanese ed italiano all'uopo selezionato, secondo quanto previsto nell'Allegato 4 del presente Accordo. Il costo per l'operatività dell'Unità Tecnica durante la realizzazione dell'iniziativa è di 150.000,00 Euro e sarà compreso nell'ambito del credito di aiuto.

ARTICOLO 10
CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Il Governo della Repubblica Italiana è impegnato nella lotta contro la corruzione in tutte le sue manifestazioni. In particolare, al fine di evitare qualsiasi occasione di attività illegali e irregolarità in occasione della presentazione delle offerte per forniture, servizi e opere civili, il Governo italiano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti alle gare di sottoscrivere e presentare l'Annesso *Integrity Pact* unitamente alle loro offerte o ai contratti approvati. La mancata presentazione della suddetta documentazione costituirà l'automatica esclusione dalla gara o sarà motivo per applicare le rilevanti sanzioni dell'*Integrity Pact* in caso di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione durante l'esecuzione del contratto. L'inserimento di detta clausola mira ad assicurare una corretta concorrenza ed uguali opportunità a tutti i partecipanti, nonché una corretta e trasparente esecuzione del contratto approvato. Sarà cura del Governo italiano verificare con la massima attenzione l'uso dell'*Integrity Pact*, sia riguardo ai partecipanti sia riguardo al personale, ai collaboratori e consulenti.

ARTICOLO 11
CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso dell'implementazione del PROGRAMMA dovranno essere risolte per via amichevole attraverso consultazioni tra il MTI e MAECI/DGCS tramite l'Ambasciata d'Italia.

ARTICOLO 12
IMPEDIMENTI E FORZA MAGGIORE

In caso di impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA, dovuto a cause di forza maggiore (guerra, alluvione, incendio, tifone, terremoto, conflitti di lavoro, scioperi, provvedimenti dei rispettivi Governi, impreviste difficoltà nei trasporti e altre cause) riconosciute da entrambe le Parti, o in caso di pericolo o di condizioni rischiose per il personale espatriato, saranno adottate le seguenti disposizioni:

- 12.1. se la durata dell'impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA è minore di sei mesi, l'uso dei fondi non impegnati viene sospeso fino a quando il MAECI/DGCS autorizzi la ripresa delle attività;
- 12.2. se la durata dell'impedimento è superiore a sei mesi e minore di ventiquattro, il PROGRAMMA è sospeso ed i fondi non impegnati sono mantenuti fino al venir meno dell'impedimento e al sopraggiungere dell'autorizzazione del MAECI/DGCS alla ripresa delle attività;

qualora la durata dell'impedimento sia maggiore di ventiquattro mesi, le Parti sono tenute ad accordarsi sulla continuazione del PROGRAMMA ed a stabilire il corso delle azioni. In caso di impossibilità a continuare le attività, le parti devono decidere sulla destinazione dei fondi non impegnati. In mancanza di un accordo la Parte

albanese si impegna a rimborsare eventuali somme residue a valere sui fondi trasferiti al MTI di cui all'Art. 8.

ARTICOLO 13

DENUNCIA DELL'ACCORDO

Le parti si riservano il diritto di denunciare l'Accordo qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- 13.1. mancato rispetto da parte del Governo Albanese degli impegni di cui all'art.5;
- 13.2. grave errore da parte del MTI, quali ritardi ingiustificati e prolungati (maggiori a nove mesi) tali da minacciare il raggiungimento dell'obiettivo del PROGRAMMA, utilizzo dei fondi per ragioni differenti rispetto a quelle previste nel presente Accordo e nella Convenzione Finanziaria, prolungato ritardo nei rapporti previsti;
- 13.3. protratto impedimento o forza maggiore, secondo quanto stabilito nelle clausole del precedente articolo 12;
- 13.4. in caso di grave errore, come da punto 13.2, il MAECI/DGCS dovrà notificare l'accaduto per iscritto al MTI invitandolo a prendere tutti i provvedimenti necessari entro un periodo massimo di 90 giorni dalla data di notifica. Dopo questa scadenza, il MAECI/DGCS si riserva il diritto di denunciare l'Accordo;
- 13.5. negli altri due casi sopra menzionati, il MAECI-DGCS può decidere unilateralmente la risoluzione dell'Accordo, notificandola con Nota Verbale al MTI con almeno 3 mesi di anticipo. In ogni caso, dopo tale notifica, il MTI è tenuto ad interrompere le attività del PROGRAMMA, salvo diverso accordo tra le Parti.

ARTICOLO 14

MODIFICA DELL'ACCORDO

Le Parti possono in ogni momento proporre modifiche al contenuto del presente Accordo mediante scambio di Note Verbali, tramite i canali diplomatici. Gli emendamenti eventualmente concordati tra le Parti entreranno in vigore secondo le rispettive procedure interne all'uso previste.

ARTICOLO 15

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uso previste.

Il presente Accordo rimarrà in vigore fino al completo rimborso del credito.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tirana il 12.04.2016 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese.

In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua italiana prevale.


**Per il Governo della Repubblica
Italiana**

**Per il Consiglio dei Ministri della
Repubblica d'Albania**


L'Ambasciatore d'Italia in Tirana

Il Ministro dei Trasporti e delle
Infrastrutture

Alberto Cutillo



Edmond Haxhinasto



SINTESI DEL PROGRAMMA

L'iniziativa, prevista dal Protocollo di Cooperazione allo Sviluppo 2010-12, intende fornire al Ministero dei Trasporti e Infrastrutture dell'Albania tre strumenti immediatamente appaltabili, per le seguenti tre opere infrastrutturali:

- la realizzazione del By Pass di Elbasan;
- l'ampliamento dell'attuale strada che va da Milot a Shkoder;
- la realizzazione del collegamento diretto da Vaqarr (periferia di Tirana) a Kavaje;

Il Protocollo di Cooperazione allo Sviluppo prevedeva per questa *project facility* uno stanziamento di Euro 3 milioni. La controparte albanese ha ritenuto che l'importo di Euro 3 milioni fosse adeguato al finanziamento dei tre sopracitati studi di fattibilità e progettazione definitiva. Tuttavia, dall'esame della documentazione fornita dal Ministero dei Lavori Pubblici, il costo di questi studi di fattibilità e progettazione definitiva è risultato sovrastimato. La controparte albanese, benché varie volte sollecitata, non ha fornito altre proposte integrative da finanziare. Pertanto, il credito d'aiuto dell'iniziativa in epigrafe è stato ridotto ad Euro 1.950.000,00, importo ritenuto congruo dall'esperto infrastrutture in missione breve presso l'UTL di Tirana. A ciò si aggiungono Euro 150.000,00 per l'operatività dell'Unità Tecnica definita all'Art. 6, per cui il valore totale del credito d'aiuto è di 2.100.000,00.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Obiettivo generale del programma è contribuire al miglioramento ed al rafforzamento della pianificazione della rete viaria principale albanese lungo le direttrici del Corridoio VIII e rafforzare le potenzialità di sviluppo socio-economico dell'Albania e dei Paesi confinanti, in particolare verso la direttrice Montenegro e nord Europa.

L'obiettivo generale è in linea con le direttive emanate dal Governo centrale albanese, finalizzate alla realizzazione di una efficiente rete stradale nazionale che favorisca gli scambi di persone e merci, con i Paesi confinanti e con il resto dell'Europa, nonché, all'interno dell'Albania, a migliorare la rete stradale fra la parte Nord del paese, che risulta essere una delle più povere, e le aree più ricche e sviluppate dell'Albania, ovvero quelle centrali fra Durazzo e Tirana.

L'obiettivo generale rientra appieno anche nella strategia definita ad Helsinki nel 1997, nell'ambito della Conferenza dei Ministri Europei dei Trasporti, per la creazione di 10 corridoi multimodali (*Ten Trans European Network*) di connessione tra i Paesi dell'Europa Occidentale e di quelli dell'Europa Orientale e di porta verso le regioni intorno al Mar Caspio e all'Asia Centrale.

I commerci tra Albania e Montenegro, nonché con il resto dell'Europa sono ancora molto limitati, a causa della rete di comunicazione obsoleta e per le difficoltà burocratiche e le lungaggini dei controlli doganali alle frontiere.

L'obiettivo specifico del programma è fornire al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture dell'Albania strumenti progettuali immediatamente appaltabili per il potenziamento della viabilità del paese lungo le direzioni nord-sud e est-ovest, attraverso tre facilities per le seguenti opere infrastrutturali:

- duplicazione dell'asse stradale diretto Milot-Scutari;

- creazione del collegamento diretto Vaqarr-Kavaje;
- creazione del By Pass di Elbasan.

L'acquisizione da parte del Governo albanese di strumenti progettuali di grado "definitivo", quindi appaltabile, permetterà una notevole riduzione dei tempi per la realizzazione delle tre importanti infrastrutture sopra descritte che, una volta realizzate, permetteranno di: a) ridurre i costi operativi del trasporto su gomma; b) ridurre i tempi di percorrenza; c) ridurre l'elevato tasso di incidentalità; d) aumentare la durabilità delle infrastrutture stradali albanesi e) favorire lo sviluppo economico dell'Albania ed il flusso delle merci e degli scambi con i paesi europei, attraverso la creazione di nuove infrastrutture stradali ed il potenziamento di quelle esistenti.

RISULTATI ATTESI

Allo scopo di conseguire gli obiettivi sopra indicati, dovranno essere raggiunti i seguenti risultati:

1. Lanciate ed assegnate tre gare d'appalto per servizi di ingegneria;
2. Redatti tre progetti di livello definitivo e S.I.A. relativi ai settori stradali Milot-Scutari, Vaqarr-Kavaje e By Pass Elbasan;
3. Approvati e validati tre progetti definitivi e relativi S.I.A. da parte del Governo albanese;

ATTIVITA' VOLTE AL CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI

Le attività da finanziare nell'ambito della presente proposta possono essere sintetizzate come segue.

A1 1.1 Preparazione, da parte del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, della documentazione per la redazione dei tre Bandi di Gara, che comprenda:

Estratto del Bando di gara;

Bando di gara

Disciplinare strutturato come segue

- a) Informazioni agli offerenti
- b) Termini di riferimento
- c) Schema di contratto ed allegati
- d) Documentazione tecnica fornita dal Ministero dei Trasporti e Infrastrutture

1.2. Approvazione dei bandi di gara e Nulla Osta al lancio delle gare da parte dell'Ente Finanziatore.

1.3. Lancio delle gare da parte del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture e ottenimento del Nulla Osta da parte del MAECI/DGCS per la stipula dei contratti.

1.4. Assegnazione dei contratti.

A2 2.1. Redazione dei progetti definitivi e S.I.A. da parte delle società di ingegneria aggiudicatarie.

CRITERI DI ELEGGIBILITÀ, CLAUSOLE ETICHE, PRINCIPI GENERALI DEI
CONTRATTI

1. ELEGGIBILITÀ DEL CONTRAENTE

1.1 Regole di obiettività ed imparzialità

Per evitare qualsiasi conflitto di interesse, ogni persona fisica o giuridica (ivi inclusi soggetti appartenenti allo stesso gruppo giuridico, membri di consorzi, associazioni temporanee e subappaltatori) che abbia preso parte alla preparazione del progetto dovrà essere esclusa dalle gare d'appalto o dalla presentazione di offerte per la realizzazione del medesimo.

1.2 Regole di capacità economica, finanziaria, professionale, e tecnica

I candidati/concorrenti dovranno provare che le loro capacità economiche, finanziarie, professionali e tecniche siano adeguate alla realizzazione delle attività previste dal contratto. Se non stabilito altrimenti nell'Accordo, i candidati/concorrenti dovranno provare:

1.2.1 *Capacità economica e finanziaria*: il fatturato totale dei candidati/concorrenti nei tre anni precedenti, per la stessa categoria oggetto dell'appalto, deve essere almeno equivalente all'importo massimo del contratto; le imprese costituite da meno di tre anni possono provare la propria capacità economica e finanziaria con qualsiasi documento che il committente reputi appropriato.

1.2.2 *Capacità tecnica e professionale*: i candidati/concorrenti dovranno produrre un rapporto completo delle attività realizzate nei tre anni precedenti; le imprese costituite da meno di tre anni possono provare la propria capacità tecnica e professionale con qualsiasi documento che il committente reputi appropriato.

1.3 Cause di esclusione dalla partecipazione alle gare

Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di gara d'appalto, né possono aggiudicarsi o stipulare i relativi contratti le persone fisiche o giuridiche che:

1.3.1 Si trovano in una delle situazioni menzionate nel Decreto Legislativo italiano del 08/08/1994 n. 490 ("Antimafia"). I candidati/concorrenti italiani dovranno presentare il "certificato antimafia" emesso dalle competenti autorità italiane.

1.3.2 Sono in stato di fallimento o in liquidazione coatta, o si trovano sotto amministrazione giudiziaria, o in concordato preventivo, o hanno sospeso le proprie attività, o si trovano in una qualsiasi situazione analoga a seguito di una procedura prevista dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.

1.3.3 Sono soggette a procedimenti di dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, o di concordato preventivo, o si trovano in una qualsiasi situazione analoga a seguito di una procedura prevista dalla normativa nazionale.

1.3.4 Esse, o i loro direttori, o i loro partner/soci, sono stati condannati per un reato riguardante la condotta professionale, con una sentenza passata in giudicato.

1.3.5 Sono colpevoli di cattiva condotta professionale provata con qualsiasi mezzo che il committente sia in grado di utilizzare.

1.3.6 Non hanno adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali previsti dalla normativa del paese in cui hanno sede legale e/o dove sono chiamate ad operare.

1.3.7 Non hanno adempiuto agli obblighi fiscali previsti dalla normativa del paese in cui hanno sede legale e/o dove sono chiamate ad operare.

1.3.8 Sono colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dal MAECI/DGCS come condizione per la partecipazione ad una procedura di gara o per l'aggiudicazione di un contratto.

1.3.9 Hanno precedentemente subito la risoluzione del contratto per inadempimento, nel quadro di un altro contratto con il MAECI/DGCS e/o finanziato con fondi italiani.

2. PRINCIPI GENERALI DEI CONTRATTI

2.1 L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché, ogniqualvolta sia possibile, quello di pubblicità.

2.2 Previo accordo delle parti, il principio di economicità può essere subordinato a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

2.3 La procedura di affidamento deve essere annullata se vi sono meno di tre candidati/offertenti idonei.

2.4 I contratti non potranno essere modificati, senza esplicita approvazione del MAECI/DGCS, ed in ogni caso potranno essere apportate modifiche esclusivamente nel rispetto delle clausole seguenti. Gli aggiudicatari non hanno diritto a pagamenti o rimborsi di alcun tipo per attività realizzate senza autorizzazione preventiva. Se il MAECI/DGCS o il committente lo dovessero richiedere, l'aggiudicatario sarà tenuto alla rimessa in pristino, a proprie spese, della situazione precedente. La presente clausola è valida anche per contratti di servizi.

2.5 La documentazione di gara deve specificare la base d'asta per il contratto da aggiudicare.

2.6 Varianti ai contratti di fornitura di beni e servizi sono efficaci solo dopo espressa autorizzazione del MAECI/DGCS, che potrà essere concessa solo nei seguenti casi:

2.6.1 per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

2.6.2 per circostanze non previste e non prevedibili, inclusa l'intervenuta possibilità di utilizzare nuovi materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di gara, a condizione che queste

migliorino la qualità del prodotto o del servizio, senza per questo aumentare l'importo contrattuale complessivo;

2.6.3 per il verificarsi di eventi connessi con la natura o la qualità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, durante l'esecuzione del contratto e che non fossero prevedibili al momento della stipula dello stesso;

2.6.4 se non altrimenti stabilito, le modifiche summenzionate non potranno aumentare o ridurre di oltre il 20% l'importo totale del contratto;

2.6.5 sono inoltre ammesse modifiche che, nell'esclusivo interesse del committente, determinino un aumento o una riduzione delle prestazioni dell'aggiudicatario sino ad un massimo del 5% del totale del contratto, a condizione che siano finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino modifiche sostanziali e le risorse finanziarie aggiuntive siano disponibili; tali modifiche potranno solamente essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;

2.6.6 gli aggiudicatari sono obbligati ad assoggettarsi alle varianti di cui sopra alle stesse condizioni del contratto;

2.6.7 in ogni caso gli aggiudicatari hanno l'obbligo di eseguire tutte quelle varianti di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal committente, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri..

2.7 Varianti ai contratti di lavori sono efficaci solo dopo espressa autorizzazione del MAECI/DGCS, che potrà essere concessa solo nei seguenti casi:

2.7.1 per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

2.7.2 per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale originale;

2.7.3 per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

2.7.4 problemi geologici non prevedibili nel progetto esecutivo;

2.7.5 per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in questo caso, i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti; gli aggiudicatari non potranno rifiutare di effettuare tali modifiche a condizione che il loro costo non ecceda il 20% del valore totale del contratto;

2.7.6 modifiche che, nell'interesse del committente, determinino un aumento o una riduzione delle prestazioni dell'aggiudicatario sino ad un massimo del 5% del totale del contratto, e che siano necessarie a migliorare la qualità delle opere/lavori, sono ammesse purché le risorse finanziarie aggiuntive siano disponibili;

2.8 I contratti non possono essere ceduti a terzi, pena la risoluzione di diritto dei contratti precedentemente aggiudicati.

2.9 Il subappalto non è ammesso, fatta eccezione per le attività relative a rilievi topografici, misurazioni e/o perimetrazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, in ogni caso sino ad un massimo del 30% del valore totale del contratto. I concorrenti dovranno comunque dichiarare, nelle loro offerte, quali forniture/servizi, intendano subappaltare. In caso di subappalto, gli aggiudicatari dovranno depositare i relativi contratti di subappalto presso la stazione appaltante e copia presso gli uffici della Cooperazione Italiana a Tirana, con le modalità e tempi indicati nel bando di gara. I subappaltatori dovranno essere eleggibili per le forniture/servizi che dovranno realizzare.

2.10 I prezzi contrattuali sono fissi e non soggetti a revisione.

2.11 I prezzi contrattuali sono espressi e pagati esclusivamente in Euro. Rischi e variazioni del tasso di cambio non sono soggetti ad alcuna compensazione.

2.12 Il contratto è risolto di diritto se gli aggiudicatari sono sottoposti a procedure di fallimento, o di liquidazione coatta, di amministrazione giudiziaria o di concordato preventivo, o si trovano in una qualsiasi situazione analoga a seguito di una procedura prevista dalla rispettiva normativa nazionale.

2.13 In caso di dolo o di colpa grave, non è ammessa limitazione di responsabilità degli aggiudicatari.

2.14 L'esecuzione del contratto è regolata dalla legge del Paese beneficiario.

2.15 Le controversie che dovessero sorgere tra gli aggiudicatari e la stazione appaltante non sono sottoposte alla giurisdizione italiana.

2.16 La documentazione di gara dovrà contenere i principi summenzionati.

2.17 Nel caso di lacuna normativa la parte italiana si riserva il diritto di applicare i principi fondamentali della legislazione italiana.

2.18 L'accessibilità agli atti sarà regolata secondo le seguenti modalità:

1. Fatta salva la disciplina prevista per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione; c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino

all'aggiudicazione definitiva.
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 152 del 2008).

2. Gli atti di cui al comma 1, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

3. L'inosservanza del comma 1 e del comma 2 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.

4. Fatta salva la disciplina prevista per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
- c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

6. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III del Dlgs n. 163/2006, all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.

6-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.

3. COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

3.1 I costi dedotti nei contratti sono ammissibili se attuali, congrui e necessari per la realizzazione del progetto secondo il documento di progetto.

3.2 In ogni caso, i costi relativi ai seguenti beni/servizi **non** sono considerati ammissibili:

- a) beni voluttuari o di lusso (es. profumi, cosmetici, opere d'arte, bevande alcoliche, articoli sportivi, ecc.);
- b) beni o servizi direttamente o indirettamente connesse ad attività militari e di polizia;
- c) tutte le tasse e le imposte indirette (inclusa l'IVA), e i diritti doganali;
- d) ammortamenti di debiti precedentemente contratti e perdite future del beneficiario o degli utilizzatori finali;
- e) interessi dovuti a terzi da parte del beneficiario o degli utilizzatori finali.

4. CLAUSOLE ETICHE

4.1 Qualsiasi tentativo, da parte di concorrenti (potenziali e non), di ottenere informazioni confidenziali, di stipulare accordi illeciti con altri concorrenti, o di influenzare la stazione appaltante nelle fasi di analisi, comparazione e valutazione delle offerte, condurrà all'esclusione dalla gara del/i concorrente/i, e alla conseguente eliminazione della sua/loro offerta, oltre che all'applicazione di sanzioni amministrative.

4.2 Senza la previa autorizzazione scritta dell'autorità appaltante, gli aggiudicatari ed il loro personale, o qualsiasi altra società/impresa con la quale l'aggiudicatario dovesse essere associato o legato non potranno, nemmeno su base complementare o di subappalto, realizzare servizi o fornire beni nel quadro del contratto. Questa proibizione si applica anche a qualsiasi altro progetto che potrebbe, a causa della natura del contratto, dare origine ad un conflitto di interesse dell'aggiudicatario.

4.3 Nel sottoporre la propria offerta ad una gara, i concorrenti dovranno dichiarare di non avere alcun potenziale conflitto di interessi, e di non avere alcun legame specifico con altri concorrenti o con altre parti a vario titolo coinvolte nel progetto. Se dovesse emergere una simile situazione nel corso dell'esecuzione del contratto, gli aggiudicatari dovranno immediatamente informare la stazione appaltante.

4.4 Funzionari statali o altro personale operante nella pubblica amministrazione del Paese beneficiario, indipendentemente dalla specifica posizione amministrativa nella quale si trovano, non potranno essere assunti come esperti/consulenti dalle società/impresе partecipanti alla gara senza previa approvazione del MAECI/DGCS.

4.5 Gli aggiudicatari devono sempre agire imparzialmente e come fedeli consiglieri, in conformità al codice di condotta delle rispettive professioni. Essi non potranno fare pubbliche dichiarazioni sul progetto o sui servizi loro richiesti, senza previa approvazione della stazione appaltante. Essi (in ogni caso) non possono impegnare in alcun modo la stazione appaltante senza il di lei preventivo assenso scritto.

4.6 Per tutta la durata del contratto, gli aggiudicatari ed il loro personale dovranno rispettare i diritti dell'uomo ed impegnarsi a non offendere principi, usi e costumi

politici, culturali e religiosi del Paese beneficiario. In particolare, gli aggiudicatari dei contratti dovranno rispettare gli standard fondamentali di lavoro come definiti nelle principali convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro - OIL (quali la "Convenzione sulla libertà sindacale e protezione del diritto sindacale", la "Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva", la "Convenzione sul lavoro forzato", la "Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione)", e la "Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile").

4.7 Gli aggiudicatari non potranno accettare pagamenti connessi con il contratto, diversi da quelli previsti nello stesso. Gli aggiudicatari ed il loro personale non dovranno esercitare alcuna attività o ricevere alcun vantaggio da parte della stazione appaltante, che non siano coerenti con le rispettive obbligazioni contrattuali.

4.8 È fatto obbligo agli aggiudicatari ed al loro personale di mantenere il segreto professionale per tutta durata del contratto e anche dopo la sua conclusione. Tutti i rapporti ed i documenti redatti o ricevuti dall'aggiudicatario sono confidenziali.

4.9 Il contratto dovrà regolare l'utilizzo, da parte di tutti i contraenti, dei rapporti e dei documenti redatti, ricevuti o presentati dagli stessi durante l'esecuzione del medesimo.

4.10 Gli aggiudicatari dovranno evitare qualsiasi rapporto/relazione che potrebbe compromettere/pregiudicare la loro indipendenza o quella del proprio personale. Se gli aggiudicatari dovessero cessare di essere indipendenti, l'autorità committente potrebbe, fatto salvo il risarcimento del danno, risolvere il contratto senza preavviso, e senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese di indennizzo.

4.11 Il MAECI/DGCS si riserva il diritto di sospendere o di annullare il finanziamento del progetto, qualora pratiche di corruzione di qualsiasi tipo dovessero emergere a qualunque stadio del procedimento di aggiudicazione, e qualora l'autorità committente non fosse in grado di assumere tutte le misure appropriate per porre rimedio alla situazione determinatasi. Per gli effetti di questa clausola, "pratiche di corruzione" sono le offerte di tangenti, regali, donazioni o provvigioni, intese quale stimolo o ricompensa a qualsiasi persona per aver compiuto, o essersi astenuta dal compiere, qualsiasi atto relativo all'affidamento o alla realizzazione di un contratto già concluso con l'autorità committente.

4.12 Più precisamente, tutta la documentazione di gara, ed i relativi contratti per opere, forniture e servizi, dovranno includere una clausola che preveda l'annullamento della gara d'appalto o la risoluzione del contratto qualora dovesse emergere che l'aggiudicazione o l'esecuzione del contratto abbiano causato spese commerciali non usuali. Le "spese commerciali non usuali" sono commissioni non menzionate nel contratto principale, o non derivanti da un contratto correttamente concluso e facente riferimento al contratto principale, commissioni non pagate in seguito a servizi legittimi e realmente resi, commissioni pagate in un paradiso fiscale, commissioni pagate ad un beneficiario non chiaramente identificato, o commissioni pagate ad una società che appaia essere una copertura.

4.13 Gli aggiudicatari si impegnano, qualora loro richiesto da parte del MAECI/DGCS, a fornire elementi di prova per spiegare le condizioni in cui il contratto viene eseguito. Il MAECI/DGCS potrà effettuare qualsivoglia controllo, della documentazione o in loco, che ritenga necessario per raccogliere elementi di prova nei casi di sospette spese commerciali non usuali.

4.14 Gli aggiudicatari che abbiano pagato spese commerciali non usuali in progetti finanziati dal MAECI/DGCS saranno soggetti, a seconda della gravità dei fatti constatati, alla risoluzione del contratto o all'esclusione permanente dall'ottenere pagamenti con finanziamenti del MAECI/DGCS.

4.15 Il mancato rispetto di una o più clausole etiche potrà determinare l'esclusione del concorrente o aggiudicatario da altri contratti finanziati - parzialmente o totalmente - dal MAECI/DGCS, e l'applicazione di penali. L'individuo o l'impresa ritenuto/a responsabile dovrà essere informato/a per iscritto del fatto.

4.16 È fatto obbligo alla stazione appaltante di assicurare che le procedure di acquisizione di beni e servizi siano concluse in maniera trasparente, basata su criteri oggettivi e indipendentemente da qualsiasi influenza esterna.

PIANO FINANZIARIO

Rif.	GARA	C. Aiuto stimato	C. Aiuto effettivo (eventuali ribassi d'asta)	Erogazione delle tranches	Contrattista	Spese locali %
1	BY PASS ELBASAN	350.000,00		<ul style="list-style-type: none"> - 20% dell'ammontare del contratto, all'approvazione da parte del MTI del rapporto di avvio della progettazione; - 30% dell'ammontare del contratto, all'approvazione da parte del MTI del progetto preliminare; - 30% dell'ammontare del contratto, all'approvazione da parte del MTI, del progetto definitivo e del piano grafico e descrittivo degli espropri; - 20% dell'ammontare del contratto, all'approvazione da parte del MTI, della progettazione completa delle specifiche tecniche e capitolati, e dei documenti di gara per la realizzazione delle opere progettate. 		
2	MILOT- SHKODER	750.000,00		<ul style="list-style-type: none"> - 20% dell'ammontare del contratto, all'approvazione da parte del MTI, del rapporto di avvio della progettazione; - 30% dell'ammontare del contratto, all'approvazione da parte del MTI, del progetto preliminare; - 30% dell'ammontare del contratto, all'approvazione da parte del MTI, del progetto definitivo e del piano grafico e descrittivo degli espropri; - 20% dell'ammontare del contratto, all'approvazione da parte del MTI, della progettazione completa delle specifiche tecniche e capitolati, e dei documenti di gara per la realizzazione delle opere progettate. 		
3	VAQARR- KAVAJ	850.000,00		<ul style="list-style-type: none"> - 20% dell'ammontare del contratto, all'approvazione da parte del MTI, del rapporto di avvio della progettazione; - 30% dell'ammontare del contratto, all'approvazione da parte del MTI, del progetto preliminare; - 30% dell'ammontare del contratto, all'approvazione da parte del MTI, del progetto definitivo e del piano grafico e descrittivo degli espropri; - 20% dell'ammontare del contratto, all'approvazione da parte del MTI, della progettazione completa delle 		

				specifiche tecniche e capitolati, e dei documenti di gara per la realizzazione delle opere progettate.		
4a	UNITA' TECNICA MTI	108.000,00		Secondo la durata degli incarichi al personale espatriato italiano.		
4b	UNITA' TECNICA MTI	42.000,00		Secondo la durata degli incarichi al personale locale.		
TOTALE CREDITO D'AIUTO		2.100.000,00		TOTALE SPESE LOCALI A CARICO DEL GOVERNO ALBANESE		420.000,00

MODALITA D'ESECUZIONE E DI GESTIONE DEL CREDITO D'AIUTO

SEZIONE I EMISSIONE DEI BANDI DI GARA, PROCEDURA APPLICATIVA

La documentazione dovrà essere predisposta in conformità a quanto prescritto nel MANUALE DELLE PROCEDURE (PRAG adottato dalla Commissione Europea - versione marzo 2011 con relativi Annessi riguardanti documenti di gara per servizi e forniture) ed eventuali successive modifiche, salvo la parte riguardante le regole sulla nazionalità e l'origine, la quale verrà adattata alla specificità del credito di aiuto italiano relativo ad Appalto di Servizi, nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi, nonché a quanto precisato nell'Allegato 2. La documentazione dovrà, in ogni caso:

- specificare le "condizioni speciali" relative a ciascuna gara;
- esplicitare i criteri di valutazione che saranno adottati dalla Commissione istituita dal MTI.

Metodologia

1. Preparazione della documentazione di gara

Il MTI predisporrà la documentazione di gara per la selezione degli affidatari (servizi di ingegneria). Detta documentazione di gara, verificata e/o integrata dall'UTL di Tirana, sarà poi inoltrata ufficialmente dal MTI all'Ambasciata/UTL, unitamente alla richiesta di pubblicazione del Bando di gara sui quotidiani italiani.

2. Verifica di conformità della documentazione di gara

La documentazione di gara, verificata e/o integrata, sarà inoltrata dal MTI all'Ambasciata/UTL, unitamente alla richiesta di pubblicazione del Bando di gara sui quotidiani italiani, per verifica di conformità con il presente Accordo. La verifica finale sarà a cura del MAECI/DGCS e verterà, in particolare, sulla rispondenza:

- del procedimento di gara con il Piano di Finanziario approvato dalle parti;
- dei contenuti di carattere legale con le procedure indicate nell'Allegato 2;
- delle specifiche tecniche e dei parametri di valutazione con gli obiettivi che il Programma si propone di raggiungere.

3. Pubblicazione dei bandi

In caso di verifica positiva i bandi di gara saranno pubblicati, da parte del MAECI/DGCS, sui principali quotidiani italiani e sul sito web del MAECI. Il MTI procederà contestualmente alla pubblicazione dei Bandi sui quotidiani nazionali albanesi.

SEZIONE II FASE DI AGGIUDICAZIONE – PROCEDURA APPLICATIVA

Espletamento delle gare e verifica di conformità dei criteri adottati dalla Commissione di Valutazione:

- Il MTI costituirà, una Unità Tecnica composta da personale tecnico qualificato locale ed italiano, che avrà le funzioni di rappresentante della Stazione Appaltante.
- L'Unità Tecnica istruirà la documentazione necessaria per lanciare le rispettive gare. Tale documentazione dovrà essere predisposta in conformità con il Manuale delle Procedure (PRAG adottato dalla Commissione Europea – ultima versione) e relativi allegati, salvo la parte riguardante le regole sulla nazionalità e l'origine la quale verrà adattata alle specificità del credito di aiuto italiano, nonché da quando precisato in Allegato 2.
- L'ammontare necessario per l'Unità Tecnica e per il suo personale, locale ed italiano pari a 150.000,00 Euro, sarà reperito nell'ambito del credito d'aiuto (vedi art. 9 e Allegato 3, punto 4b).
- L'ammontare necessario per l'Assistenza Tecnica italiana sarà reperito nell'ambito del credito d'aiuto (vedi art. 9 e Allegato 3, punto 4°) fino ad un ammontare di 108.000,00 Euro.
- Il MTI, attraverso l'Unità Tecnica, preposta al monitoraggio dei progetti che beneficiano di finanziamenti internazionali, seguirà l'andamento delle gare, assistendo anche la Commissione di Valutazione delle offerte, (designata dal MTI).
- Una volta completata la valutazione, prima dell'aggiudicazione formale, il MTI richiederà alla DGCS la verifica di conformità della gara.

Metodologia

1. L'esame delle offerte pervenute per ogni gara sarà effettuato da una Commissione di Valutazione appositamente costituita dal MTI. All'apertura delle offerte, ed in ogni caso a tutte le sedute pubbliche della Commissione di Valutazione, potrà partecipare in qualità di osservatore, un rappresentante designato dall'Ambasciata/UTL.
2. Per ciascuna gara, il MTI trasmetterà all'Ambasciata/UTL la documentazione contenente gli atti della Commissione, unitamente al contratto da stipulare, e alla richiesta di nulla osta alla stipula del contratto. Tale documentazione sarà, dall'Ambasciata/UTL trasmessa al MAECI-DGCS, con gli eventuali commenti.
3. Il MAECI/DGCS verificherà principalmente la rispondenza legale e tecnica delle valutazioni effettuate con le procedure ed i criteri/parametri previsti nel capitolato di gara.
4. Una volta completate le verifiche, il MAECI/DGCS informerà l'Ambasciata/UTL sul loro esito.
5. L'Ambasciata/UTL comunicherà al MTI l'esito delle verifiche che il MAECI/DGCS ha effettuato.
6. In caso di esito positivo (*nulla osta*), il MTI procederà alla stipula nei contratti con le società risultate vincitrici.

SEZIONE III FASE DI IMPUTAZIONE DEI CONTRATTI ED EROGAZIONI - PROCEDURA APPLICATIVA

1. I contratti formalizzati tra le società aggiudicatrici e il MTI dovranno pervenire al MAECI/DGCS tramite l'Ambasciata/UTL, unitamente ad una dichiarazione di impegno della Parte albanese a far fronte ai costi locali relativamente all'imposta sul valore aggiunto, tasse doganali ecc..
2. Dopo aver verificato la conformità del contratto con i documenti di gara, il MAECI/DGCS invierà al Gestore del Fondo Rotativo il nulla osta all'imputazione del contratto sulla Convenzione Finanziaria.
3. Appena ricevuto il suddetto nulla osta di cui al punto 2. Il Gestore del Fondo Rotativo completerà l'istruttoria, richiedendo all'aggiudicatario che eventuali beni da acquistare al fine della prestazione professionale e/o servizi secondari, siano di provenienza italiana. Successivamente all'esito positivo della detta istruttoria e al ricevimento della richiesta di finanziamento da parte del Mutuatario, Artigiancassa comunicherà al mutuatario, e al MAECI-DGCS l'inserimento e il finanziamento del contratto sulla Convenzione Finanziaria..
4. Il Gestore del Fondo Rotativo darà corso agli anticipi di pagamento, come stabilito nei contratti, dopo aver ricevuto la richiesta di erogazione mediante la documentazione amministrativa allegata prevista (*fattura commerciale, packing list, bill of lading, ecc..*) e dopo aver verificato la conformità della stessa documentazione con il contratto autorizzato. La richiesta di erogazione verrà inviata in copia al Mutuatario. I pagamenti potranno essere disposti soltanto dopo autorizzazione a procedere da parte del Mutuatario: tale autorizzazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni a partire dalla data della singola richiesta di erogazione.